Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con vaglia postale francato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 189

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20 — ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

Firenze, Martedì 12 Luglio

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.	ufficiali del Parlamento	» 112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il N. 5707 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la domanda di tutti gli elettori della frazione Rava, diretta ad ottenere la separazione della frazione stessa dal comune di Monteu Roero, e la sua aggregazione a quello di Ceresole Alba;

Viste le deliberazioni emesse dai Consigli comunali di Ceresole e Monteu Roero nelle adunanze del 19 agosto e 2 settembre 1866, e 3 marzo, 18 e 24 aprile 1870, e quella del Consiglio provinciale di Cuneo in data 16 settembre 1869;

Visto l'articolo 15, 2° alinea, della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato *A*;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A partire dal 1° settembre 1870, la frazione Rava è staccata dal comune di Monteu Roero e unita a quello di Ceresole Alba, in provincia di Cuneo.

I confini territoriali dei comuni di Monteu Roero e Ceresole Alba sono rispettivamente diminuiti ed accresciuti della porzione di territorio il cui perimetro si trova tracciato in color rosso, coi numeri 1 al 9, nella pianta topografica del misuratore Bernardino Chicco, in data 9 febbraio 1870, che sarà vidimata d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2. Fino alla costituzione dei novelli Consigli comunali di Cerrsole Alba e Monteu Roero, cui si procederà, a cura del prefetto di Cuneo, entro il mese di agosto 1870, in base alle attuali liste elettorali amministrative, riformate, per quanto concerne il comune di Monteu Roero e la frazione Rava, a norma del 1° comma dell'articolo 17 della legge succitata, le attuali rappresentanze dei comuni sunnominati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 9 giugno 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza.

Il N. 5708 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduta la domanda della maggioranza dei contribuenti delle frazioni Vesio, Sermerio e Voltino per ottenere la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e spese delle frazioni stesse da quelle del rimanente del comune di Tremosine (Brescia);

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Tremosine, in data 20 novembre 1869 e 18 marzo 1870;

Visto l'articolo 16 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato *A*;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Le frazioni Vesio, Sermerio e Voltino sono autorizzate a tenere le proprie rendite patrimoniali, le passività e le spese separate da quelle del rimanente del comune di Tremosine.

I limiti territoriali delle frazioni predette restano stabilite secondo la traccia segnata in color rosso nel piano planimetrico del geometra Gerolamo Parolini, in data 29 settembre 1869, che sarà vidimato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 9 giugno 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza.

Regolamento *per l'esecuzione del R. decreto de' 13 febbraio* 1870, n° 5505.

(*Cont. e fine* = Vedi *Gazz. Uffic.* di ieri)

Capo X. — *Degli ispettori.*

Art. 83. L'incarico della ispezione dei banchi di lotto è specialmente affidato agli ispettori destinati presso le direzioni compartimentali.

Art. 84. Gl'ispettori dovranno procedere d'improvviso alla verificazione dei banchi posti nella città ove ha sede la direzione almeno una volta per ogni trimestre, e a quella di tutti gli altri banchi a seconda degli ordini che riceveranno dai direttori.

Art. 85. La ispezione verserà principalmente sul riscontro della Cassa e dei registri pel giuoco, sulla scrittura delle giuocate, sul modo di pagamento delle vincite e su tutto ciò che può concernere il regolare andamento del servizio.

Art. 86. Saranno eseguite visite straordinarie nei casi seguenti:

1° Di morosità nei pagamenti per parte dei titolari dei banchi;

2° Di sospetto di malversazione, o di frode, o di falsificazione nelle giuocate e nei biglietti vincenti ed altro;

3° Di ripetuta negligenza per parte di un ricevitore nell'adempimento delle proprie incombenze;

4° In tutti gli altri casi in cui possa dai direttori essere creduta opportuna una visita.

Art. 87. Dei risultati delle ispezioni dovrà sempre constare da un apposito verbale, che dagli ispettori verrà rassegnato alle Direzioni col loro motivato rapporto.

Art. 88. Delle ispezioni straordinarie il Direttore compartimentale darà avviso alla Direzione centrale, indicandone i motivi, e trasmettendole a suo tempo il rapporto dell'ispettore.

Art. 89. Gl'ispettori, tenendo esatta nota delle irregolarità riscontrate in ogni banco, si accerteranno in occasione di nuova visita se i ricevitori sieno stati solleciti a porvi riparo.

Art. 90. Ogni Direzione compartimentale prenderà nota in apposito registro del giorno d'ogni visita e dei principali rilievi occorsi, in guisa che si possa ad ogni nuova ispezione far confronto colla precedente e riconoscerne il frutto.

Art. 91. Gl'ispettori dovranno astenersi dallo stabilire tra essi e i ricevitori qualunque rapporto che possa menomare la loro libertà d'azione e pregiudicare all'imparzialità del severo e scrupoloso sindacato loro commesso.

Art. 92. Gl'ispettori quando non sieno occupati nella visita dei banchi dovranno intervenire nella Direzione come tutti gli altri impiegati ed attendere alla trattazione degli affari che loro verranno assegnati dal direttore.

Capo XI. — *Della Ispezione di Milano.*

Art. 93. La Ispezione di Milano dipende immediatamente dalla Direzione compartimentale del lotto in Torino.

Art. 94. Sono assegnati alla ispezione, oltre all'ispettore, un sottosegretario e due facchini giornalieri giusta la tabella *B* unita al R. decreto dei 13 febbraio 1870, n 5505.

Art. 95. L'ispettore:

a) Assiste alle estrazioni che si effettuano in Milano, in rappresentanza del direttore compartimentale e coll'intervento del prefetto e del sindaco.

b) Provvede immediatamente alla comunicazione telegrafica, alla stampa e diramazione dei bollettini officiali delle estrazioni, come è prescritto per le Direzioni compartimentali.

c) Risponde del servizio del magazzino generale esistente in Milano, dei registri del giuoco, delle copie pel giuoco extra-compartimentale e della carta per la stampa dei bollettini officiali delle estrazioni, ed adempie a tutto quanto è prescritto nelle istruzioni ministeriali relative alla istituzione di detto magazzino generale in data 30 settembre 1867.

d) Fa le sue proposte al direttore compartimentale di Torino per la nomina dei due facchini giornalieri assegnati in servizio presso l'ispezione medesima.

Art. 96. Il sottosegretario coadiuva l'ispettore nel servizio del magazzino, ed in caso di impedimento o di assenza dell'ispettore ne assume le funzioni rispetto al magazzino dandone immediato avviso alla direzione compartimentale del lotto in Torino, dalla quale dipende.

In quanto all'assistenza alle estrazioni settiminali in caso di impedimento o di assenza dell'ispettore, la direzione di Torino provvederà alla supplenza con altro impiegato superiore della direzione stessa, quando non si possa incaricarne un impiegato superiore della intendenza di finanza di Milano, cui la detta direzione farà opportuni uffici.

Capo XII. — *Delle estrazioni.*

Art. 97. Le estrazioni si effettueranno in ogni settimana nelle città ove hanno sede le direzioni e nella città di Milano negli stessi giorni e nelle stesse ore indicati dalla tabella (modulo n° 34), che ogni anno verrà compilata dalla direzione centrale.

Le direzioni compartimentali trasmetteranno ai prefetti e sottoprefetti, agli intendenti di finanza, ai sindaci, agli uffici postali ed ai ricevitori del lotto la tabella suddetta.

Art. 98. Le estrazioni del lotto si faranno pubblicamente nei locali a ciò destinati alla presenza dei funzionari indicati all'art. 23 del decreto organico, ed all'art. 5 del Regio decreto 13 febbraio 1870, num. 5505.

Art. 99. Esse si effettueranno per mezzo di un'urna, entro cui verranno riposti i novanta numeri scritti su carta pecora e chiusa in altrettanti astucci perfettamente eguali.

Le formalità pel procedimento di tale funzione sono indicate in apposite istruzioni, che si terranno affisse nel locale dell'estrazione.

Del compimento delle accennate formalità e del risultato dell'estrazione si farà constare con processo verbale in triplo (modulo num. 35), che verrà sottoscritto dai suddetti tre funzionari, ritirandone ciascuno un esemplare.

Art. 100. Per l'intervento del prefetto e del sindaco alle estrazioni del lotto ed alle altre operazioni, per le quali è richiesta la loro presenza nell'intervallo fra un'estrazione e l'altra, verrà a ciascuno di essi corrisposta una indennità di rappresentanza nella somma di lire 20 per ogni estrazione.

Art. 101. Le altre spese relative all'eseguimento delle estrazioni verranno uniformemente regolate e soddisfatte in conformità della unita tabella *B*.

Capo XIII. — *Del pagamento delle spese.*

Art. 102. La direzione centrale promuoverà dal Ministero i provvedimenti pel pagamento delle spese tutte d'amministrazione.

Art. 103. Pel pagamento delle vincite che occoresse di effettuare a senso degli articoli 26 e 27 del decreto organico, le direzioni potranno emettere mandati sulle diverse tesorerie comprese nel proprio compartimento.

Art. 104. Tali mandati corredati dei necessari documenti giustificativi e descritti in apposito elenco in doppio esemplare, verranno trasmessi alla intendenza di finanza, dalla quale dipende la tesoreria, su cui si dispone il pagamento.

L'intendenza riconosciuto che i biglietti vincenti allegati ai mandati trovansi compresi nell'estratto del processo verbale di verifica ricevuto dal prefetto del luogo di residenza della direzione che ha spedito i mandati, passerà i mandati stessi al tesoriere pel relativo pagamento, restituendo alla direzione uno degli elenchi suindicati con ricevuta.

Art. 105. Quando dai ricevitori per insufficienza di fondi vengono rimessi alle direzioni biglietti di vincita pel pagamento, dovranno le medesime, prima di emettere i mandati in capo al ricevitore che li ha prodotti, accertarsi della sussistenza del motivo che ha dato luogo a tale invio.

Art. 106. Sarà dato avviso dalle direzioni ai ricevitori dell'emissione di detti mandati, e questi ne cureranno l'esazione della tesoreria pel pronto soddisfacimento delle vincite a chi di ragione, ritirando le rilasciate ricevute, che trasmetteranno tosto alla direzione in prova dell'eseguito pagamento.

Art. 107. Occorrendo spedire a favore di un ricevitore un mandato, il cui importare eccedesse la sua cauzione, le direzioni dovranno unire al mandato stesso la ricevuta del biglietto inviata dal giuocatore, come all'art. 167, e porranno in avvertenza il tesoriere di non eseguire il pagamento, se non dietro la presentazione dell'altra ricevuta e l'accertamento dell'esatta loro corrispondenza.

Art. 108. I biglietti di vincite presentati personalmente alle direzioni dai giuocatori saranno dalle medesime ritirati, rilasciando ricevuta (modulo num. 36) e, previe le occorrenti verificazioni, verrà emesso il mandato in pagamento su quella delle tesorerie poste nel compartimento della direzione che sarà indicata dall'esibitore del biglietto.

Su tali mandati si farà avvertenza al tesoriere di ritirare nell'atto del pagamento la ricevuta del biglietto consegnata dalla direzione al giuocatore per farne alla medesima restituzione col mezzo dell'intendenza di finanza.

Art. 109. Le spese d'aggio e vincite soddisfatte dai ricevitori coi proventi del giuoco verranno regolarizzate con mandati di rimborso convertibili in quietanze di versamento.

Capo XIV. — *Discipline degli impiegati.*

Art. 110. Per essere riconosciuto e ammesso all'esercizio delle sue funzioni, chi viene assunto in qualità d'impiegato presso l'amministrazione del lotto, deve presentare al direttore, da cui va a dipendere, i titoli della sua nomina e destinazione rivestiti delle formalità e registrazioni prescritte.

Art. 111. Riconosciuti i titoli di nomina, l'impiegato deve prestare il giuramento d'ufficio qualora per causa di precedente impiego non lo avesse già dato al governo nazionale.

Il direttore centrale presta il giuramento avanti il Ministro, ed il direttore compartimentale avanti il prefetto della provincia ove ha sede la direzione; gli altri impiegati avanti al direttore.

Il giuramento è dato alla presenza di due testimoni pronunciando ad alta voce la seguente formola: *Io . . . . . . giuro di essere fedele a Sua Sacra Reale Maestà, ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le mie funzioni di . . . . . . col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.*

Della prestazione del giuramento è formato processo verbale conforme al modulo n. 37.

Art. 112. Dopo il riconoscimento dei titoli e la prestazione del giuramento, gli impiegati sono ammessi all'esercizio effettivo delle loro funzioni; il direttore centrale dal Ministro, quello compartimentale dal prefetto, e gli altri impiegati dal direttore. Di tale ammissione si stenderà processo verbale come il modulo n. 38.

Art. 113. Seguita l'ammissione del direttore all'esercizio delle sue funzioni, il direttore che cessa, o chi ne fa le veci, dovrà fargli la consegna dell'ufficio. Di tale consegna si farà processo verbale cui sarà allegato l'inventario dei mobili della direzione.

Art. 114. Ogni impiegato deve assumere le incumbenze del posto conferitogli entro il termine fissato nell'ordine di destinazione. Ove nel detto ordine non sia fissato alcun termine, egli deve recarsi al suo posto immediatamente. Un ritardo non giustificato produce la perdita dello stipendio durante il tempo per cui fu ritardata l'assunzione delle funzioni di ufficio: Chi protraesse tale ritardo oltre il termine di *quindici* giorni, sarà considerato come dimissionario.

Art. 115. In occasione di traslocamento di un impiegato da una direzione ad un'altra, i direttori devono comunicarsi la nota personale, in cui sieno contenute tutte le informazioni relative all'impiegato traslocato.

Art. 116. Gli impiegati sono strettamente tenuti ad intervenire tutti i giorni, tranne i festivi, all'ufficio durante l'orario che verrà stabilito dal direttore. L'orario d'ufficio dovrà essere senza interruzione e non minore di 7 ore per ogni giorno. Nei giorni di estrazione però e nelle altre circostanze in cui il bisogno del servizio lo esiga, il direttore potrà prescrivere che gli impiegati intervengano all'ufficio per quel maggior tempo che sarà necessario, ed anche nei giorni festivi.

Art. 117. Nessuno può dispensarsi dall'intervenire all'ufficio se non ha ottenuto un congedo dal direttore.

In caso di assenza per malattia, il funzionario deve tosto avvertirne il capo da cui dipende immediatamente, presentando alla occorrenza le opportune giustificazioni.

Quando le assenze di un impiegato dall'ufficio per motivo di malattia si protraessero oltre il termine di due mesi in un anno, dovrà il direttore compartimentale informarne la direzione centrale.

Art. 118. L'impiegato che si assenta dal suo posto senza permesso o per malattia simulata, incorre nella sospensione dall'impiego con la perdita dello stipendio durante l'assenza irregolare.

Incorrerà nella pena della sospensione anche il capo della sezione, il quale ommettesse di informare il direttore delle assenze irregolari dei suoi dipendenti.

Art. 119. Quando per gravi cause occorra ad un impiegato un congedo oltre il termine di un mese, dovrà produrre la domanda al Ministero delle Finanze col mezzo della direzione centrale. L'istanza dovrà essere corredata dagli opportuni documenti giustificativi.

Art. 120. Incorrerà nella pena portata dall'articolo 114 quell'impiegato, il quale, scaduto il congedo ottenuto, non si restituisce al suo posto, tranne il caso di impedimento insuperabile, pienamente giustificato.

Art. 121. Qualunque processo penale per crimine o delitto, cui un impiegato od un ricevitore venisse sottoposto, trae sempre seco la sospensione dall'impiego o dal banco, e quindi anche dal soldo o dall'aggio. Ultimato il processo, la amministrazione provvederà sulla sorte dell'impiegato o del ricevitore.

Art. 122. Chi si rende colpevole di indolenza o trascuratezza nell'esercizio delle sue funzioni, chi dimostra insubordinazione ai suoi superiori, o tiene una condotta irregolare, si espone a censure, alla sospensione dal soldo o dall'impiego, alla dispensa del servizio od anche alla destituzione secondo le circostanze.

Art. 123. Le funzioni di ciascun impiegato sono meramente personali, ed è assolutamente vietato di farsi sostituire sotto pena di destituzione.

Capo XV. — *Delle promozioni.*

Art. 124. Le promozioni da una classe all'altra dello stesso grado di impieghi si fanno per titolo di anzianità; quelle da un grado all'altro si fanno invece per titolo di merito.

Art. 125. L'anzianità degli impiegati appartenenti ad una medesima classe si calcola dal rispettivo decreto di nomina.

Qualora più impiegati fossero stati nominati contemporaneamente, si tien conto della anzianità di nomina al posto precedente.

Capo XVI. — *Dei commessi giornalieri.*

Art. 126. L'aspirante al posto di commesso giornaliere presso la direzione del lotto deve giustificare:

a) D'avere compiuta l'età di 18 anni;

b) D'essere italiano e domiciliato nel Regno;

c) D'avere buona condotta morale e politica;

d) D'essere bene istruito nella calligrafia, nella contabilità e nelle lettere italiane.

Art. 127. I commessi giornalieri sono sottoposti a tutti gli obblighi disciplinari degli impiegati, e si occupano di quei servizi ai quali sono dai direttori destinati.

Art. 128. I commessi giornalieri possono aspirare ai posti di sottosegretari dietro un esame pratico di concorso.

Questo esame consisterà nella soluzione in iscritto di temi che dal direttore centrale verranno diramati alle direzioni in piego suggellato, e che verseranno sulla contabilità e sulle leggi e sui regolamenti dell'Amministrazione del lotto.

I temi saranno aperti e le prove in iscritto saranno fatte in tutte le direzioni nello stesso giorno.

Art. 129. I direttori veglieranno porchè nel tempo dell'esame, che non potrà durare oltre il termine di ore 8, i candidati non comunichino con estranei o tra loro, e non abbiano altri libri che la Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.

Art. 130. Ciascun candidato contrassegnerà il suo lavoro con un motto od epigrafe; ed in ischeda a parte, che dovrà poi essere da lui suggellata, scriverà lo stesso motto od epigrafe, e vi apporrà il proprio nome.

Art. 131. Il giudizio sul merito dei lavori sarà dato da una Giunta centrale nominata dal direttore centrale, dinanzi alla quale saranno aperte le schede e proclamati i nomi dei concorrenti per ordine di merito.

Capo XVII. — *Dei bollatori inservienti e dei facchini giornalieri.*

Art. 132. I bollatori presteranno l'opera loro in tutti quei servizi cui saranno dal direttore applicati.

Sarà loro somministrato un'uniforme a spese dell'Amministrazione.

Art. 133. I facchini assegnati a ciascuna Direzione sono specialmente incaricati dell'apposizione del bollo ai registri, della spedizione e del trasporto dei pieghi, non che di tutti quegli altri servizi che loro fossero dal direttore ordinati.

Verrà loro somministrato un uniforme a spese dell'Amministrazione.

Capo XVIII. — *Dei banchi di lotto e dei ricevitori.*

Art. 134. I banchi di lotto non potranno essere conferiti che per concorso di titoli.

Art. 135. I requisiti per essere ricevitore sono: che l'aspirante sia maggiore di età, sia italiano e domiciliato nel Regno, sia di buona condotta morale e politica, non copra uno degli impieghi, il cumulo dei quali è vietato dall'art. 1° della legge del 29 luglio 1862, n. 722, e dimostri di avere sufficiente cognizione delle leggi e dei regolamenti sul lotto, e della relativa contabilità.

Art. 136. Tenuto conto dei suddetti requisiti sarà data preferenza nel conferimento dei banchi:

1° Ai pensionati a carico dello Stato purchè rinunzino al godimento della pensione;

2° Agli impiegati in disponibilità od in aspettativa, a cui cesserà l'assegno relativo;

A parità di condizioni saranno preferiti i pensionati o impiegati che vanno a rinunziare a una pensione o stipendio maggiore.

3° Ai ricevitori dei banchi di minore importanza, semprechè abbiano dato prova di buona condotta e di fedele ed esatto servizio.

Egli è soltanto quando manchino concorrenti delle suddette categorie, che si potranno concedere ad altri.

Art. 137. Il conferimento dei banchi, aventi un aggio lordo superiore alle lire 6000, si farà dal Ministro delle finanze, sulla proposizione del direttore centrale; degli altri, dal direttore centrale sulle proposizioni dei direttori compartimentali.

In entrambi i casi il direttore centrale sentirà l'avviso di un Consiglio, del quale egli sarà presidente, e di cui faranno parte i due capi divisione della Direzione centrale del lotto.

Art. 138. I ricevitori non potranno essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, se prima non abbiano giustificato di aver prestata la voluta cauzione nel termine prescritto nel decreto di nomina.

I ricevitori che non prestassero la dovuta cauzione nel termine suindicato saranno dichiarati dimissionari.

Art. 139. Tale cauzione verrà determinata per ciascun ricevitore nel decreto di nomina, tenuto conto della normale riscossione del banco e delle circostanze locali che possono rendere più o meno agevole la sorveglianza dell'Amministrazione sul regolare esercizio del banco.

Verificandosi, durante l'esercizio un costante aumento dello ordinario prodotto, il ricevitore non potrà ricusarsi, sotto pena della dimissione dal servizio, di prestare un proporzionato supplemento di cauzione.

Art. 140. I banchi del lotto dovranno essere stabiliti in locali decenti, di facile accesso, e a terreno, e porteranno sulla porta di ingresso, oltre lo stemma nazionale, la iscrizione in grandi lettere:

Banco del Lotto N.....

Quando si tratti di banchi delegati a ricevere anche i giuochi extracompartimentali la iscrizione dovrà essere la seguente:

Banco del Lotto N......
delegato pei giuochi sopra tutte le estrazioni del Regno.

Art. 141. Nei locali destinati ad uso di banco di lotto non si potrà esercitare nessuna industria o commercio. Solo quando si tratta di banchi di tenuissimo reddito potrà ciò essere fatto, previo permesso del direttore compartimentale.

Art. 142. Il banco dovrà rimanere costantemente aperto al pubblico da mane a sera, tranne i soli giorni festivi fissati dal R. decreto 17 ottobre 1869, n. 5342; e nel giorno della chiusura del giuoco sino all'ora che sarà all'uopo determinata.

Art. 143 In ogni banco dovranno tenersi affissi alla pubblica vista tutte le leggi, i regolamenti, e le altre disposizioni concernenti in qualunque modo i rapporti dei giuocatori coll'Amministrazione del pubblico lotto.

Art. 144. I ricevitori non potranno variare il locale di residenza del loro banco, nè raccogliere o far raccogliere giuochi fuori di esso, senza esserne precedentemente autorizzati dalla Direzione.

Art. 145. Ogni ricevitore deve esercitare personalmente le proprie funzioni. Non potrà quindi farsi rappresentare nelle medesime, e molto meno far cessioni, società od altre convenzioni rapporto all'esercizio del banco, sotto pena della sospensione od anco rimozione dal posto.

Art. 146. Nei casi però di legittimo impedimento potrà la Direzione autorizzare (Modulo n. 39) i ricevitori a farsi rappresentare, per quel tempo e sotto quelle condizioni che ravviserà più opportune da un idoneo commesso gerente, semprechè per altro la cauzione sia regolarmente estesa alla gestione del commesso gerente stesso.

I ricevitori sono personalmente responsabili

dell'amministrazione del banco e dell'operato dei gerenti e scrivani di cui si valgono nei propri banchi.

Art. 147. I ricevitori che intendessero rinunciare all'esercizio del banco dovranno trasmetterne dichiarazione scritta alla Direzione. Essi continueranno nello esercizio del banco finchè non sieno loro comunicate le superiori determinazioni, sotto pena del risarcimento dei danni che potessero altrimenti derivarne alla pubblica finanza.

CAPO XIX. — *Del ricevimento dei giuochi.*

Art. 148. In esecuzione dell'art. 12 del R. decreto del 5 novembre 1863, n. 1534, e dell'articolo 3 del R. decreto dell'11 febbraio 1866, n. 2817, i ricevitori completeranno accuratamente le indicazioni a stampa esistenti sopra ciascun biglietto e sulle recapitolazioni di ciascun registro, e scriveranno quindi i giuochi sulla matrice e sul biglietto in presenza dei giuocatori colla maggior diligenza e chiarezza.

Art. 149. Eseguita la registrazione della giuocata, il ricevitore, prima di staccare il biglietto per consegnarlo al giuocatore, dovrà collazionarlo colla matrice.

I biglietti verranno staccati dalla matrice e dallo scontrino per modo che rimanga nella matrice una parte sufficiente del frapposto bollo, e nello scontrino una parte della leggenda da servire di confronto nel taglio dell'una e dell'altro coi relativi biglietti.

Lo scontrino dovrà essere ritenuto dal ricevitore pei confronti da farsi coi biglietti vincenti nel taglio della leggenda e negli altri segni che possono constatare la identità dei biglietti stessi innanzi di far luogo al pagamento delle vincite.

Art. 150. I giuocatori saranno in diritto di non accettare biglietti che presentassero sbagli, sgorbi o correzioni, sia nei numeri giuocati, sia nelle promesse.

Art. 151. Potranno i ricevitori per ciascuna estrazione completare preventivamente le indicazioni di cui all'articolo 148 sopra un numero di registri non maggiore dell'ordinario consumo del banco.

Per ogni cento registri consunti sarà tollerata la eccedenza di due registri. Oltrepassata questa misura, i ricevitori saranno tenuti a risarcire l'Amministrazione dell'importo dei registri predisposti in eccedenza.

Art. 152. È severamente vietato di servirsi per le successive estrazioni dei registri predisposti per le estrazioni antecedenti, sotto pena della sospensione.

Riconoscendo irregolari o difettosi alcuni registri nell'atto di predisporli, non potranno i ricevitori servirsene per alcun modo, ma dovranno immediatamente rinviarli alla Direzione.

Art. 153. Ciascun biglietto non potrà contenere che una sola giuocata.

Una giuocata s'intende costituita da una sola serie di numeri, qualunque sieno le sorti, alle quali essa venga applicata.

Le giuocate di estratto determinato non potranno scriversi cumulativamente con altre sorti, sopra la stessa bolletta. Le caselle delle sorti escluse dalla giuocata dovranno essere segnate con un tratto di penna.

La giuocata d'estratto determinato dovrà essere sempre specificata colle parole: *primo, secondo, terzo, quarto* e *quinto:* scritto in lettere.

Art. 154. L'annullamento delle giuocate nei casi prescritti dall'articolo 14 del R. decreto del 5 novembre 1863, cioè di sbaglio o sgorbio nei numeri o nella promessa, si eseguirà segnando con due linee trasversali le bollette madre e figlia, ripiegando quest'ultima sulla prima.

Ove poi le bollette si trovassero già staccate dalla matrice dovrà il ricevitore trasmetterle alla direzione in piego distinto e raccomandato unitamente ad un elenco (modulo num. 40) in cui dovranno essere descritte.

Tale trasmissione seguirà contemporaneamente alla spedizione dell'altro piego contenente i registri delle giuocate in modo che possano entrambi giungere alla direzione prima dell'estrazione.

Art. 155. Per la limitazione delle promesse sulle giuocate di estratto prescritta dall'art. 11 del citato R. decreto, verrà dalla direzione stabilita una somma a ciascun ricevitore, a seconda della importanza del banco, oltre la quale non potranno riceversi le anzidette giuocate.

A fine di non oltrepassare la somma prestabilita dovranno i ricevitori riportare le promesse delle giuocate medesime sopra una nota (modulo num. 41), la quale dovrà essere immancabilmente spedita alla direzione in unione alle matrici.

Art. 156. Colla scorta delle note di cui sopra la direzione sorveglierà a che le promesse sieno contenute nel limite prefisso, ed ove le riconoscesse eccedenti ne dichiarerà l'annullamento ai termini dell'art. 11 del decreto organico, porgendone avviso al pubblico prima dell'estrazione, mediante affisso alla porta d'ingresso del locale in cui risiede la direzione stessa (mod. num. 42).

In ogni caso i ricevitori risponderanno verso l'amministrazione dell'ammontare delle vincite che si verificassero sovra promesse eccedenti la somma fissata pel banco, che non si trovassero riportate sulle anzidette note.

Art. 157. A misura che verrà riempito di giuochi un registro, i ricevitori dovranno addizionare i prezzi scritti su ciascun foglio, riportare le somme sulla recapitolazione, e formare di queste il totale complessivo del registro, apponendovi la propria firma.

L'importo di ciascun registro verrà separatamente per compartimento riportato sul prospetto (modulo num. 43). L'ammontare dei sommati per ogni compartimento verrà riepilogato in fine al suddetto prospetto per il totale complessivo della riscossione del banco.

Art. 158. La trascrizione dei giuochi contenuti in ciascun registro, di cui all'art. 13 del Regio decreto 5 novembre 1863, num. 1534 e all'art. 3 del R. decreto 11 febbraio 1866, numero 2817, sarà fatta colla massima diligenza e chiarezza sopra due copie-giuochi (mod. num. 44), delle quali sarà ritenuta dal ricevitore e l'altra trasmessa alla direzione assicurata con cordicella e suggello a piombo, come è prescritto per le matrici.

Art. 159. Venuta l'ora stabilita per la chiusura del giuoco, come all'art. 17 del ripetuto decreto 5 novembre 1863, num. 1534, i ricevitori dovranno apporre sulla bolletta madre contenente l'ultimo giuoco ricevuto nell'ultimo registro la parola *chiuso*, la data e la loro firma.

Le bollette madri e le bollette figlie, che rimarranno in bianco sui singoli registri, dopo siffatta operazione, verranno contrassegnate con due trasversali e colla parola *annullate*.

Art. 160. Ove per variazioni nell'orario postale o per altra qualsiasi causa prevedessero i ricevitori che, attenendosi all'ora stabilita per chiudere il giuoco, il piego delle matrici non potesse pervenire in tempo utile alla direzione, dovranno ovviare, quant'è da loro, a siffatto inconveniente anticipando l'anzidetta operazione, e ne porgeranno contemporaneo avviso alla direzione.

Art. 161. Effettuata la chiusura del giuoco, i ricevitori, sovrapposta alle copie la copertina (modulo n° 45) e compiute sulle matrici e sulle copie le operazioni prescritte dall'art. 17 del decreto organico, le invieranno alla direzione unitamente ai documenti di cui è cenno negli articoli 155, 157 e 178 del presente regolamento.

I ricevitori stabiliti nelle città ove hanno sede le direzioni, consegneranno le matrici, le copie ed i documenti suddetti direttamente alle medesime; gli altri ricevitori invece ne formeranno un piego, che assicurato con funicella e debitamente suggellato, consegneranno all'ufficio postale in *raccomandazione*, ritirandone corrispondente ricevuta (modulo n. 46).

Art. 162. Ove per qualsiasi motivo non si fossero raccolte giuocate per una estrazione del compartimento, il ricevitore ne farà pervenire avviso alla direzione colla stessa corsa postale che avrebbe dovuto portare le matrici.

Eguale procedimento dovrà essere tenuto dai ricevitori delegati a ricevere giuocate per tutte le estrazioni del Regno nei casi in cui non avessero raccolte giuocate per taluna soltanto di dette estrazioni, sebbene ne avessero raccolto per le altre.

Art. 163. Avvenendo che per colpa del ricevitore il piego delle matrici, o qualche matrice solamente, non pervenisse in tempo utile alla direzione, il ricevitore stesso incorrerà nella sospensione dall'esercizio del banco, ed in caso di recidiva potrà anche esserne rimosso.

Art. 164. Le spese occorrenti pel trasporto del piego dei registri dai banchi alla direzione od all'ufficio postale saranno a carico dei singoli ricevitori.

CAPO XX. — *Del pagamento delle vincite.*

Art. 165. Ricevuto il bollettino ufficiale dei numeri estratti, solo documento attendibile pel pagamento delle vincite, i ricevitori, colla scorta delle copie presso di loro esistenti, formeranno lo spoglio delle vincite (modulo n. 47) e lo trasmetteranno indilatamente alla direzione. Lo stesso modello dovrà essere trasmesso alla direzione ancorchè non siavi stata alcuna vincita, ed in tal caso i ricevitori vi apporranno analoga dichiarazione.

Ove avvenisse nel detto spoglio una qualche ommissione, i ricevitori dovranno ripararvi trasmettendone subito uno suppletivo.

Essi dovranno inoltre esporre all'ingresso del locale di esercizio i bollettini ufficiali di tutte le estrazioni del regno mantenendoli così esposti, finchè non abbiano a sostituirvisi quelli delle successive estrazioni.

Art. 166. Tranne i casi di eccezione previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto organico del 5 novembre 1863, n. 1534, il pagamento delle vincite verrà dai ricevitori effettuato, sotto la loro responsabilità, all'atto della presentazione dei biglietti.

Prima però di addivenire a tale pagamento dovranno accertarsi, mediante i debiti raffronti dei biglietti colle copie e collo scontrino, della esistenza delle vincite, onde evitare i danni che da un indebito pagamento potrebbero loro derivare.

Art. 167. I biglietti portanti vincite eccedenti lire 1000, come quelli di minore importo, pel pagamento dei quali i fondi del banco non fossero sufficienti, e finalmente quelli sulla cui regolarità cadesse qualche dubbio, dovranno essere dai ricevitori ritirati, mediante ricevuta da rilasciarsi in doppio (modulo n. 48), e trasmessi alla direzione in *piego raccomandato*; a meno che il giuocatore non preferisse di presentare egli stesso personalmente il biglietto vincente alla direzione.

Una delle ricevute come sopra rilasciate, dovrà dal giuocatore venir tosto trasmessa alla direzione, l'altra sarà da lui esibita all'atto del pagamento.

Art. 168. All'atto del pagamento delle vincite i ricevitori dovranno scrivere sul dorso dei biglietti la seguente formula — Pagato addì . . . .

Il Ricevitore

. . . .

Detti biglietti verranno poscia dal ricevitore descritti per data di estrazione e secondo l'ordine della registrazione sopra una tabella fatta in doppio (modulo n. 49).

Art. 169. Le vincite pagate dai ricevitori verranno loro rimborsate nell'importare liquidato in conformità dell'art. 25 del decreto organico 5 novembre 1863, n. 1534, sempre che concorrano le condizioni richieste dall'art. 23 del suddetto decreto e dall'art. 6 del R. decreto 11 febbraio 1866, n. 2817.

CAPO XXI. — *Dei versamenti dei prodotti e dei conti in denaro.*

Art. 170. Il prodotto dei giuochi per ciascuna estrazione, dedotto l'aggio come appresso ed il montare delle vincite dovrà dai ricevitori versarsi per intiero nelle Tesorerie o in altre Casse dello Stato al più tardi entro tre giorni dalla data dell'estrazione.

Tuttavolta però che si verificasse una riscossione superiore al montare della malleveria, sarà il ricevitore tenuto a versarne immediatamente la eccedenza e trasmetterne tosto alla direzione la quietanza.

In casi speciali, e quando la cauzione sia di tale entità da guarentire sufficientemente l'interesse dell'Amministrazione, potranno i ricevitori ottenere dalle direzioni un maggior lasso di tempo per eseguire i versamenti.

Art. 171. I ricevitori che non renderanno esatto conto del maneggio loro affidato del pubblico denaro, saranno privati dell'esercizio del banco, salvo l'applicazione delle pene previste dalle veglianti leggi, in ordine ai contabili dello Stato che si rendono colpevoli di prevaricazione.

Art. 172. Sui proventi di ciascuna estrazione i ricevitori potranno ritenere la porzione d'aggio loro assegnata dall'art. 1° del Regio decreto 31 gennaio 1870, num. 5483, nella misura indicata nella tabella annessa al decreto ministeriale di pari data.

In fine dell'anno poi, sul risultato complessivo delle riscossioni, essi liquideranno l'aggio loro competente, ritenendosi la residua somma di cui andranno creditori.

Art. 173. Ove nel corso dell'anno lo esercizio di un banco fosse stato tenuto da più ricevitori; l'aggio verrà liquidato sulla intiera annuale riscossione; ma fra i medesimi sarà ripartito in ragione delle estrazioni, per le quali avrà durato l'esercizio di ciascuno, e delle somme rispettivamente riscosse.

A tal fine si farà un computo della somma cui sarebbe ammontata pel complessivo numero delle estrazioni anzidette la riscossione di ciascuno di essi, fatta ragione della somma riscossa per le estrazioni nel corso delle quali durò il rispettivo loro esercizio, e stabilito quindi in modo presuntivo per ognuno l'aggio di una intiera annata, nè verrà loro attribuita rispettivamente quella parte che si troverà corrispondere alla somma riscossa.

Se l'aggio complessivo per tal modo attribuito in detti ricevitori fosse minore di quello effettivamente liquidato sulla reale riscossione dell'anno, la differenza verrà fra i medesimi ripartita, in ragione dello ammontare della rispettiva riscossione.

Art. 174. Nell'intervallo fra un'estrazione e l'altra i ricevitori compileranno un conto delle somme riscosse per l'estrazione compiuta e di quelle pagate, giusta il modulo num. 50, unendovi a corredo le quietanze dei versamenti, ed i biglietti di vincite soddisfatti colla relativa tabella in doppio (modulo num. 49) anche se negativa, e lo trasmetteranno alla direzione col piego delle matrici della prossima estrazione.

I ricevitori che avessero ottenuto un maggior lasso di tempo per effettuare il versamento, dovranno parimente compilare e trasmettere alla direzione il conto estrazionale coi documenti di cui sopra, salvo ad inviare la quietanza subito che avranno, nel termine loro concesso, eseguito il versamento stesso.

Art. 175. Per ottenere l'accreditamento dei prezzi delle giuocate annullate, di cui all'articolo 21 del Regio decreto 5 novembre 1863, numero 1534, devono i ricevitori, nei primi otto giorni successivi al termine di prescrizione, trasmettere i biglietti ritirati dai giuocatori alla direzione.

Scorso un tal termine, non si fa più luogo a compenso alcuno.

CAPO XXII. — *Delle somministrazioni ai ricevitori e del conto dei registri.*

Art. 176. I registri e gli altri oggetti occorrenti per l'infilzatura dei medesimi verranno ai ricevitori somministrati dalle direzioni nella quantità occorrente pel servizio dei banchi.

Le spese per pigione di locali, per mobili e stampati, ed ogni altra di amministrazione, rimarranno a carico dei ricevitori.

Art. 177. I ricevitori stabiliti nelle città ove hanno sede le direzioni, ritireranno direttamente dal magazzino di queste i registri e gli oggetti di cui all'articolo precedente; gli altri invece, all'arrivo di ogni somministrazione, dovranno, alla presenza del sindaco, aprire l'involto degli oggetti somministrati, verificare se la quantità dei registri trovisi conforme a quella indicata nella nota di spedizione, e farne ricevuta sulla nota stessa, che, vista dal sindaco, ritorneranno alla Direzione.

Qualora da detta verificazione risultasse qualche differenza sì in più che in meno, dovrà farsene cenno nella ricevuta medesima.

Art. 178. I ricevitori dovranno rendere ragione de' registri che saranno stati loro trasmessi. A tal fine essi ne compileranno ad ogni estrazione un conto (Modelli n. 51 e 51bis) che rimetteranno alla Direzione insieme cogli altri documenti, come è detto nel precedente art. 161.

Alla fine poi di ciascun anno dovranno procedere ad una esatta ricognizione de' registri rimasti presso il banco, e ne riferiranno alla Direzione.

Art. 179. Scoprendosi dalla Direzione col mezzo delle opportune verificazioni la mancanza di qualche registro non dichiarata dal ricevitore, e della quale esso non potesse giustificare la causa, potrà questi essere punito colla immediata rimozione dal posto, salvo ad adottare a di lui pregiudizio quegli ulteriori provvedimenti che fossero del caso.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
Q. SELLA.

Tabella A.

Ammontare delle riscossioni			Aggio da trattenersi per ogni 100 lire
Da lire 1 sino a lire		450	9 1/2
»	»	550	9
»	»	600	8 1/2
»	»	700	8
»	»	850	7 1/2
»	»	1,000	7
»	»	1,150	6 1/2
»	»	1,300	6
»	»	1,600	5 1/2
»	»	1,950	5
»	»	2,600	4 1/2
»	»	3,750	4
»	»	6,950	3 1/2
Oltre le lire 6,950			3

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: Q. SELLA.

Tabella B.

Tabella delle spese per l'eseguimento delle estrazioni.

Mercede al ragazzo che estrae i numeri, scelto da un istituto di beneficenza	L. 20	»
Mercede al girarruota	» 3	»
Mercede al banditore	» 3	»
Mercede per l'addobbamento del palco . . .	» 4	»
TOTALE . . .	L. 30	»

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze Q. SELLA.

S. M. si è degnata di fare le seguenti nomine nell'Ordine Equestre della Corona d'Italia:

Con decreti in data 2 giugno 1870 su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Cavalieri:

Madia Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civ. e correz. di Napoli;

Bignami avv. Pietro, già giudice di mandamento.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze con decreto in data 4 giugno 1870:

Grand'Uffiziali:

Saracco comm. Giuseppe, senatore del Regno, direttore generale del demanio;

Perazzi comm. Costantino, deputato al Parlamento nazionale, Segretario G[illegible]le nel Ministero delle finanze;

Maurogònato-Pesaro cav. [illegible] deputato al Parlamento, presidente de[illegible]ssione degli arretrati alle finanze.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno con decreto in data 9 giugno 1870:

Gran Cordone:

Torelli comm. Luigi, senatore del Regno, prefetto della provincia di Venezia.

Sulla proposta del Ministro della Guerra con decreti in data 9, 11 e 15 giugno 1870:

Commendatore:

Marciandi cav. Michele Giuseppe, maggior generale comandante la brigata Ancona.

Cavalieri:

Platestainer nobile Francesco, capitano nel corpo dei bersaglieri;

De Rada Francesco, capitano nell'arma di fanteria, collocato a riposo col grado onorario di maggiore;

Salvagnoli-Marchetti nob. Cosimo, capitano nell'arma dei RR. carabinieri (Legione di Firenze).

Su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione con decreti in data 29 maggio e 9 giugno 1870:

Cavalieri:

Ferrari Cleto, segretario nel Ministero della pubblica istruzione;

Mondelli Pietro, professore nel liceo di Como;

Sola Carlo, provveditore emerito agli studi;

Falletti Pietro da Torino;

Gasparini Eugenio d'Este;

Garbini Angelo, professore nella scuola normale femminile di Verona.

Su proposta del Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio con decreto in data 15 giugno 1870:

Cavalieri:

Errera prof. dott. Alberto;

Bordoni prof. Augusto;

Mugnoz dott. Vincenzo;

Marcolini avv. Enrico;

Pirona prof. Giulio Andrea.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861 e 47 del Regio decreto 28 stesso mese ed anno,

Si notifica che i titolari delle sottodesignate rendite, allegando la perdita dei corrispondenti certificati d'iscrizione, hanno ricorso a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano loro rilasciati nuovi titoli.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, si rilascieranno i nuovi certificati.

(*Terza pubblicazione.*)

CATEGORIA DEL DEBITO	NUMERO DELLE ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE PRESSO DI CUI È ISCRITTA LA RENDITA
Consolid. 5 0/0	39522	Legato Offredi, in amministrazione del parroco, per tempo, della chiesa arcipretale di Bonemerse, provincia di Cremona . . . . L.	20 »	Milano
	21766	Molinari Maddalena, fu Carlo . . . . »	45 »	»
Consolid. 5 0/0	73786	Dalponte Angelo, del vivente Felice, domiciliato in Torino, minore, sotto la legittima amministrazione di detto suo padre Felice (annotata) . . . . . . »	90 »	Torino
	49548	Parrocchia di Santa Maria in Ziona, frazione di Carro (provincia di Levante) diocesi di Genova . . . »	80 »	»
	47472	Cafferata Augusto fu Colombo, domiciliato in Genova »	100 »	»
	47473	Cafferata Domenico fu Colombo, domiciliato in Genova . . . . »	100 »	»
	47474	Cafferata Virginia, nubile, fu Colombo, domiciliata in Genova . . . . »	100 »	»
	47475	Cafferata Luigia, nubile, fu Colombo, domiciliata in Genova . . . . »	100 »	»
	47476	Cafferata Giovanna, nubile, fu Colombo, domiciliata in Genova . . . . »	100 »	»
	24491	Congregazione di Carità di Mombercelli . . . . . »	330 »	»
	24492	Detta . . . . »	85 »	»
	24493	Detta . . . . »	225 »	»
	24494	Detta . . . . »	35 »	»
	24496	Comunità di Montegrosso d'Asti . . . . »	10 »	»
	24497	Detta . . . . »	10 »	»
	24498	Congregazione di Carità di Montegrosso d'Asti . . »	10 »	»
	24499	Detta . . . . »	15 »	»
	24500	Detta . . . . »	5 »	»
	50189	Congregazione di Carità d'Agliano (Asti) . . . . . »	50 »	»
	50190	Congregazione di Carità per il legato pio Notari in Agliano d'Asti . . . . »	60 »	»
	50191	Legato pio Notari in Agliano d'Asti . . . . »	175 »	»
	50192	Congregazione di Carità in Agliano (Asti) . . . . »	90 »	»
	3833	Congregazione di Carità di Mombercelli . . . . . »	10 »	»
	24438	Comunità di Montaldo Scarampi, provincia d'Asti . . »	40 »	»
	59458	Congregazione di Carità eretta in Montegrosso d'Asti »	5 »	»
	104040	Congregazione di Carità di Agliano (Asti) . . . . . »	75 »	»
	117723	Congregazione di Carità di Montegrosso d'Asti . . »	225 »	»
	42389	Abolita Compagnia di Gesù in Palermo, rappresentata dal Demanio dello Stato (annotata d'affrancamento) . . . . »	300 »	Palermo
	5970	Carrozza Pallavicino Giovanni, Carmela, Maria e Concetta fu Giovanni, rappresentati da Lo Monaco Concetta, madre e tutrice, domiciliata in Messina »	25 »	»
	18431	Detti . . . . »	5 »	»
	6842	Gafà Feria Matteo fu Pietro, domiciliato in Chiaromonte (con vincolo) (Assegno provvisorio) . . . . . . »	3 »	»
Monte Veneto Creazione 27 agosto 1830	10867 / 2518	Prebenda parrocchiale di San Giovanni Battista in Bonavigo . . . . valuta austriaca fiorini	288 05	Milano
Consolid. 3 0/0	7925	Chiesa Prepositura di Poppi . . . . L.	51 »	Firenze

Firenze, addì 26 febbraio 1870.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
PAESOLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Le rendite sotto designate essendo divenute alienabili per autorità del giudice, conformemente al disposto dell'art. 33 della legge 10 luglio 1861, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto esser ritirati dalla circolazione;

Si notifica, a termini dell'art. 53 del Reale decreto 28 stesso mese ed anno, che le iscrizioni furono annullate, e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA DEL DEBITO	NUMERO DELLE ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE PRESSO CUI È ISCRITTA LA RENDITA
Consolidato 5 0/0	20466	Gerosa Pietro di Giacomo . . . . L. Annotata d'ipoteca per la malleveria del titolare nella sua qualità di contabile nelle Regie poste.	10 »	Milano
	114287	Casanova Alessandro del vivente Antonio, domiciliato in Recanati (Macerata) . . . . Annotata d'ipoteca per la di lui malleveria quale commesso nell'amministrazione delle poste.	50 »	Torino
	114288	Detto . . . . Annotata come sopra.	25 »	»
	74943	Mura Aristandro fu Francesco, domiciliato a Copparo (Ferrara) . . . . Annotata per malleveria postale.	10 »	»
	80790	Detto . . . . Annotata come sopra.	5 »	»
	82274	Detto . . . . Annotata come sopra.	5 »	»

Firenze, addì 29 giugno 1870.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

Il Direttore Capo di divisione
Segretario della Direzione Generale
PAESOLO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso di concorso.

Si rende noto che è posta a pubblico concorso per titoli ed all'occorrenza anche per esami, avanti la R. Scuola superiore di commercio in Venezia, la cattedra di economia industriale e commerciale, statistica e diritto, coll'annuo soldo di lire 1440, vacante presso l'Istituto tecnico di Sondrio.

Gli aspiranti a tal cattedra dovranno trasmettere franche di porto le loro istanze su carta da bollo di una lira alla direzione della R. Scuola predetta non più tardi del 31 agosto 1870.

Firenze, giugno 1870.

Il Direttore: MAESTRI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Terza pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita iscritta al consolidato 5 0/0 sui registri della Direzione di Napoli sotto il N. 160909 per L. 140 in capo a *Del Giudice Vincenzo fu Giuseppe, minore, sotto l'amministrazione di Faustina De Vio* sua madre, con quella di *De Martino Vincenzo fu Giuseppe, minore*, ecc.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, quando non intervengano opposizioni di sorta, verrà praticata la chiesta rettifica.

Firenze, addì 15 giugno 1870.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

La Direzione generale delle ferrovie dell'Alta Italia annunzia che l'apertura al servizio del pubblico della nuova linea Castagnole-Asti, che per lo strato della strada erasi dovuta differire, ha luogo oggi 12 luglio.

Le nuove stazioni di Costigliole (Motta di), Isola d'Asti e S. Marzanotto, saranno abilitate, per ora, ai soli servizi dei viaggiatori e bagagli.

Nulla è innovato in quanto alle attuali attribuzioni delle stazioni di Castagnole ed Asti.

In conseguenza dell'apertura della suddetta linea anche i convogli su quella di Alessandria-Cavallermaggiore, a cominciare dal medesimo giorno 12 luglio verranno regolati da nuovo orario.

— Domenica 10 corrente si fece a Bari l'estrazione del prestito a premi di quella città.

Il numero 71 della serie 17 vinse il primo premio di lire 100,000.

— Il *Cittadino Leccese* del 20 giugno sotto il titolo di *Scoperte preistoriche nella Grotta del Diavolo* pubblica le seguenti lettere:

« *Caro Errico,*

« Le ricerche preistoriche da servire al Congresso internazionale, che deve tenersi nel settembre di quest'anno a Bologna, secondo avvisava un mio ultimo articolo, riescono felici. Le cure della nostra deputazione provinciale non vanno fallite, nè lo potevano quando s'affidava alla sagacia ed all'espertezza del cavaliere Ulderico Botti, il quale con data del 12 volgente da Leuca mi scrive la seguente lettera, che ti prego stampare, acciocchè il pubblico conosca quanto si opera per amor della scienza e per amore della provincia nostra. »

« *Caro Duca,*

« Con grandissimo piacere vi porgo notizia della completa riuscita della mia spedizione.

« Visitate, appena giunto, varie caverne esistenti in questo seno di Leuca, mi sono deciso di esplorare per la prima quella che chiamano la Grotta del Diavolo, sita nell'interno della Punta Ristola, promontorio occidentale di questo seno o piccolo golfo in che finisce la Japigia terra, come quello che mi parve offrire le condizioni più opportune ad onta del suo brutto nome.

« Nè mi sono ingannato, perchè in due soli giorni di lavoro ho raccolta una gran quantità di rottami di stoviglie, dai più eleganti vasi di finissima argilla fino ai più rozzi utensili impastati con sabbia, come pure una quantità di ossa appartenenti specialmente a' ruminanti, e ciò che più monta dei stratarelli di ceneri o carboni, delle fusarole di terra cotta e vari ossi, indubitatamente lavorati dalla mano dell'uomo, in specie varie stecche o raschiatoj, un ago, un oggetto rassomigliante ad un agoraio, ma di cui non so indovinare l'uso, ed una difesa di cinghiale con profonde intaccature.

« Non avendo ancora rovistata che una piccola parte del deposito, è probabile che molti altri oggetti potrò rinvenirvi, ma finora nessuna selce lavorata o punta di freccia potei raccogliere.

« L'uomo delle caverne ha dunque abitato le grotte di Leuca nei tempi preistorici; è questo un fatto acquistato alla scienza, il quale potrà meglio svilupparsi e precisarsi quando si avranno diligentemente studiati ed interpretati i resti, che ho avuto la fortuna di raccogliere.

« Conservatemi la vostra cara micizia ed abbiatemi con perfetto ricambio quale

« *Vostro aff.mo amico* ULDERICO BOTTI. »

Con altra lettera del 15 aggiunge il signor Botti che la Grotta del Diavolo prosiegue a fruttare magnificamente bene: che ne ricava quantità di oggetti interessantissimi per l'origine dell'uomo, e per la sua prima comparsa in questa provincia. Ha raccolto stoviglie ed ossami: già possiede cinque armi di selce, e spera trovarne di più. La scoperta è preziosa non solo per Terra d'Otranto, ma per la scienza in generale.

Duca SIGISMONDO CASTROMEDIANO.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SCOLASTICO DELLA PROVINCIA DI TERRA D'OTRANTO.

Avviso di concorso.

Veduto il regolamento annesso al R. decreto 4 aprile 1869, n. 4997, pel conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali;

Vista la deliberazione 22 giugno stante del Consiglio provinciale scolastico;

Riconosciuto che nel Convitto nazionale Palmieri di questa città sono vacanti due posti semigratuiti governativi;

Si porta a pubblica notizia che nel giorno di martedì 16 del prossimo venturo mese di agosto, avanti ad una Commissione nominata dal Consiglio scolastico della provincia, avrà luogo nel liceo Palmieri di Lecce il concorso per il conferimento di due posti semigratuiti in esso vacanti.

Per essere ammesso al concorso ogni candidato deve presentare al rettore del Convitto pel giorno 25 psossimo venturo luglio:

1° Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso di quest'anno.

2° La fede legale di nascita comprovante di non oltrepassare il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso. A questo requisito è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni del Convitto per cui concorrono, o di altro parimenti governativo.

3° Un attestato di moralità lasciatogli o dalla potestà municipale, o da quella dell'istituto da cui proviene.

4° Un attestato autentico degli studi fatti;

5° L'attestato di aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vajuolo, di essere sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie.

6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

I suddetti documenti, da stendersi su carta bollata, saranno esaminati dal Consiglio amministrativo del Convitto il quale delibererà sull'ammissione al concorso.

L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta ed orale.

La prova scritta per gli alunni che compiono il corso elementare consiste in un componimento italiano e in un quesito d'aritmetica. Quella degli alunni secondari classici, in un componimento italiano e in una versione dal latino corrispondente agli studi fatti.

La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente alla prova scritta, e riguarderà tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei vari concorrenti. Tale prova sarà fatta pubblicamente, trattenendo i candidati per qu[illegible] [illegible]dici minuti sopra ogni disciplina.

Il Consiglio sco[illegible]stico, esaminati tutti gli atti del concorso, conferirà il posto a c[illegible]olui che otterrà non meno di sette decimi distintamente in ciascuna delle prove scritte, e complessivamente nelle orali, dando a parità di voti la preferenza a quello di più ristretta fortuna.

Il vincitore del concorso avrà diritto di godere nel Convitto nazionale del posto durante tutto il corso degli studi secondari, nè il beneficio potrà convertirsi in sussidio a domicilio.

Lecce, 25 giugno 1870.

Il Prefetto presidente: A. DE CARO.

IL PREFETTO

presidente del Consiglio provinciale scolastico di Principato Citeriore.

Visto il regolamento per il concorso e conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali annesso al Regio decreto 4 aprile 1869;

Vista la lettera colla quale il signor preside-rettore del convitto nazionale di questa città partecipa la vacanza di cinque posti semigratuiti per il prossimo nuovo anno scolastico 1870-71;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico in data 29 maggio p. p.;

Notifica:

Che nel giorno 10 del prossimo mese di agosto avranno luogo presso questo R. liceo gli esami di concorso per cinque posti semigratuiti vacanti nel Convitto nazionale.

Per essere ammesso al concorso ogni candidato deve presentare al rettore del convitto:

1° Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2° La fede legale di nascita da cui risulti che nel tempo del concorso non oltrepassi il dodicesimo anno di età.

Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni di questo o di altro convitto governativo;

3° Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla potestà municipale o da quella dell'istituto da cui proviene;

4° Un attestato autentico degli studi fatti, dal quale consti che ha compiuto gli studi elementari;

5° L'attestato di aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di esser sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie;

6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre e lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati entro il giorno 25 del prossimo mese di luglio, scorso il quale l'istanza non può essere più accolta.

L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta ed orale.

La prova scritta, per gli alunni che compiono il corso elementare, consiste in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica. Quella degli alunni secondari classici, in un componimento italiano e in una versione dal latino corrispondente agli studi fatti.

La prova orale verte su tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei concorrenti.

L'alunno che vincerà il posto semigratuito avrà diritto a goderlo sino al termine del corso secondario; può però incorrere nella perdita del medesimo pei motivi accennati nell'art. 21 del regolamento predetto.

Salerno, 8 giugno 1870.

Il Prefetto presidente del Consiglio scolastico G. BELLI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PER LA CALABRIA CITERIORE

Si dichiara aperto il concorso fino a tutto il mese di luglio p. v. a due posti semigratuiti vacanti nel convitto annesso al R. liceo ginnasiale di Cosenza giusta le norme stabilite dal R. decreto 4 aprile 1869, n° 4997. Gli aspiranti dovranno presentare entro il termine stabilito al signor rettore del convitto:

1° Una istanza scritta di propria mano con dichiarazione della classe di studio frequentata nel corso dell'anno;

2° la fede legale di nascita;

3° Un attestato di moralità rilasciato o dalla potestà municipale o da quella dell'istituto da cui si proviene;

4° Un attestato autentico degli studi fatti;

5° L'attestato di aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di esser sano e scevro d'infermità contagiose;

6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Gli esami relativi si faranno entro il successivo mese di agosto. Il giorno preciso in cui avranno cominciamento sarà indicato a ciascun aspirante col mezzo del sindaco o di altra potestà locale.

Cosenza, 3 giugno 1870.

Pel Prefetto Presidente ANTONIO ROMAGNOLI.

DIARIO

La Camera inglese dei lords, nella tornata del dì 8 luglio, dopo alcune osservazioni di lord Clanricarde, del conte di Granard, di lord Granville e di altri, approvò, con qualche emendamento di lieve importanza, alla terza lettura, il *bill* agrario per l'Irlanda. In quella dei comuni si è continuata in comitato la discussione del *bill* sull'educazione elementare. Alla clausola 65, relativa alla frequenza delle scuole, sir T. Bazley propose un emendamento a' termini del quale l'autorità scolastica debba rendere obbligatorio ai fanciulli il frequentare la scuola con appositi regolamenti da emanarsi a cura dei comitati per le scuole. Questo emendamento, combattuto dai signori Lindel, Pease, Leatham e da lord R. Montagu, fu vigorosamente sostenuto dal signor Mundella, il quale disse che l'obbligo del frequentare le scuole è altamente richiesto dal popolo stesso; e, dopo di avere indicato da quanta massa d'ignoranza, di miseria e di delitti siano oppresse e funestate le grandi città, conchiuse esser follia mettere l'educazione elementare in balia di genitori ignoranti o trascurati. Il signor Forster rispose essere anch'egli d'avviso che debba fino a un certo segno rendersi obbligatorio ai ragazzi il frequentare la scuola; ma soggiunse essere cosa vana e puerile voler costringere i figli a frequentare la scuola, quando nel paese sono ancora scarse le scuole, e un paio d'anni ancora si richiederà prima che ve ne sia un numero sufficiente; essere perciò prematura una legge obbligatoria generale a questo riguardo; essere per ora meglio lasciare al giudizio dei comitati scolastici il provvedere al miglior modo di ottenere la frequenza della scuola.

L'emendamento del signor Bazley fu respinto da 259 voti contro 92. Ma, a richiesta del signor Forster, si è fatta ai comitati scolastici facoltà di ricorrere, all'uopo, anche alla compulsione; modificata in questi termini, la proposta fu approvata.

La preoccupazione che domina a Parigi si è rivelata nella seduta di sabato del Senato per mezzo di una domanda trasformata poi subito in formale proposta di interpellanza, del barone Brenier, sul diritto di dichiarare la guerra che l'articolo 14 della Costituzione conferisce all'imperatore. Il signor Hubert Delisle ha profittato dell'incidente per interrogare il governo sulla gravità della quistione franco-prusso-spagnuola. L'alta assemblea ha rinviata la discussione di questa duplice interpellanza a venerdì prossimo.

La Camera francese dei deputati ha terminato il giorno 8 di votare i crediti suppletivi chiesti per gli anni 1868, 1869 e 1870. Tutti gli emendamenti sono stati respinti dopo brevissima discussione. L'assemblea ha poi cominciato l'esame del bilancio del 1871.

In seguito a pratiche fatte dal Governo del Re presso quello di S. A. R. il Granduca di Baden fu pubblicata nel n° XLV del Bollettino ufficiale delle leggi di quello Stato la seguente ordinanza ministeriale con la quale si riconosce agl'italiani indigenti il diritto all'assistenza giudiziaria gratuita presso i tribunali badesi.

ORDINANZA (*Traduzione*):

Essendo stato dimostrato per parte del Regio Governo Italiano, che i cittadini del Gran Ducato, nelle loro contestazioni in materia civile innanzi ai tribunali del Regno, ricevono trattamento pari ai nazionali italiani, per quanto concerne la loro ammissione al benefizio dei poveri, e suoi effetti, — Si ordina ai nostri magistrati, in base al paragrafo 161 del regolamento di procedura e conformemente al paragrafo 4° dell'ordinanza del 5 agosto 1852 (V. Bollettino ufficiale n° XXXIX), di ammettere in avvenire i cittadini del Regno d'Italia al benefizio dei poveri, alle stesse condizioni dei cittadini badesi, senza che sia necessaria la presentazione di un certificato di reciprocità.

Carlsruhe, 1° giugno 1870.

Il Ministro della Giustizia Firmato: OBKIRCHER

Firmato: VON BOOL.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri furono in primo luogo indirizzate al Ministero parecchie interpellanze od interrogazioni:

Interpellanza del deputato Bertani al Ministro di Grazia e Giustizia sopra alcuni fatti occorsi nel procedimento penale compiutosi testè contro l'ex-deputato Genero, dai quali risulterebbe essere stata offesa l'inviolabilità parlamentare: alla quale il Ministro si riservò di dire quando risponderebbe;

Interrogazione del deputato Miceli al Ministro degli Affari Esteri intorno agli ultimi avvenimenti di Spagna;

Interpellanza dei deputati Corte e Nicotera al Presidente del Consiglio e al Ministro degli Affari Esteri circa le dichiarazioni che si attribuiscono al Ministro Ollivier sull'occupazione di Roma, e circa le voci che corrono sul contegno del nostro Governo relativamente alla quistione di Spagna;

Interpellanza dei deputati Oliva, Miceli e Damiani al Ministro degli Affari Esteri sulle nostre relazioni internazionali, e segnatamente per ciò che riguarda la quistione di Roma.

A queste il Ministro degli Affari Esteri rispose immediatamente con spiegazioni e dichiarazioni.

Indi si proseguì e terminò la discussione dell'ultimo Allegato dello schema dei provvedimenti finanziari; del quale trattarono ancora i deputati Pescatore, Nobili, D'Ondes-Reggio Vito, De Cardenas, Valerio, Finzi, Robecchi, Damiani, Lancia di Brolo, Mellana, Pissavini, Minghetti, il Relatore, il Ministro delle Finanze e il Ministro dell'Interno.

Nella stessa seduta si prese atto della demissione data dal signor Faro deputato del Collegio di Paternò; e il Ministro della Marina presentò un disegno di legge pel computo delle campagne di guerra a' militari riformati con diritto a pensione vitalizia.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 10.

È priva di fondamento l'asserzione del *Gaulois* che Espartero abbia scritto a Prim che, in presenza della candidatura di Hohenzollern, egli raccomandava ai suoi partigiani di appoggiare il principe Alfonso.

Madrid, 11.

L'*Imparcial* attribuisce a misure di precauzione contro i carlisti l'ordine di richiamare immediatamente i coscritti, di affrettare il loro equipaggio e la loro istruzione, e d'occupare alcune posizioni strategiche nel nord.

Montero Rios giungerà oggi a Madrid.

Parigi, 11.

Il *Constitutionnel* annunzia che Benedetti ha comunicato la protesta del governo francese al re di Prussia, il quale chiese una dilazione per rispondere. Il governo francese fece sapere a Benedetti che questa dilazione deve essere assai breve. Il *Constitutionnel* dice essere fuori d'ogni dubbio che il re di Prussia ha autorizzato il principe di Hohenzollern ad accettare la corona di Spagna. Passando poi a confutare le asserzioni dei giornali spagnuoli, dimostra che il governo francese non ha favoreggiata, nè combattuta alcuna candidatura al trono di Spagna. Soggiunge che la candidatura del Duca d'Aosta non è riuscita, perchè Vittorio Emanuele non volle mai darvi il suo assenso.

Parigi, 11.

Assicurasi che il principe di Hohenzollern arriverà oggi ad Ems per conferire col re di Prussia.

La risposta definitiva è attesa questa sera a Parigi e fino a domani mattina.

Le comunicazioni saranno fatte alle Camere domani.

Parigi, 11.

Rendita francese 68 45,

« italiana 51. — Dopo la Borsa 51 25.

Agitazione. Prezzi impossibili a segnarsi.

Parigi, 11

Chiusura della Borsa.

	9	11
Rendita francese 3 0/0	69 50	68 40
Id. italiana 5 0/0	54 40	51 —
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	382 —	382 —
Obbligazioni	234 —	225 —
Ferrovie romane	50 —	41 —
Obbligazioni	129 —	126 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.* 1863	149 —	— —
Obbligazioni ferr. merid.	168 —	— —
Cambio sull'Italia	— —	— —
Credito mobiliare francese	202 —	182 —
Obblig. della Regìa Tabacchi	— —	— —
Azioni id. id.	— —	— —

Vienna, 11.

Cambio su Londra	— —	— —

Londra, 11.

Consolidati inglesi	92 5/8	91 3/4

Berlino, 11.

Il ministero degli affari esteri comunicò ai rappresentanti presso la Confederazione del Nord che i governi confederati, e specialmente il governo prussiano, si sono astenuti e si asterranno per l'avvenire di avere qualsiasi influenza nella scelta del re di Spagna nonchè sull'accettazione o sul rifiuto eventuale del candidato da eleggersi, perchè hanno considerato che questo affare riguarda esclusivamente la Spagna ed è un affare personale del candidato che si deve eleggere. Così esige il rispetto verso l'indipendenza della Spagna. Queste intenzioni sono a conoscenza del governo francese, benchè non si abbiano potuto fare discussioni dettagliate e confidenziali in seguito al linguaggio col quale questo affare fu discusso pubblicamente dal ministero francese.

Parigi, 11.

La situazione si può riassumere così: Il re di Prussia dichiarò sabato al signor Benedetti che aveva autorizzato il principe di Hohenzollern ad accettare la corona, ma che egli (il re) doveva conferire oggi con alcuni importanti personaggi, dopo di che farebbe una risposta definitiva, la quale arriverà qui questa sera o domani mattina. Nulla ancora autorizza a credere che il re non revochi l'autorizzazione data. Se domani non arriverà una risposta favorevole, saranno fatte alle Camere francesi alcune comunicazioni importanti.

Corpo legislativo. — Gramont dice che il governo comprende l'impazienza della Camera e del paese e divide le loro preoccupazioni, ma che è impossibile di comunicare ora alcuna decisione definitiva. Il governo attende la risposta del re, la quale ispirerà queste decisioni. Finora tutti i gabinetti sembrano ammettere la legittimità delle nostre lagnanze. Il governo spera di essere presto in grado di soddisfare a queste impazienze, ma oggidì fa appello al patriottismo e al buon senso della Camera e la prega di contentarsi di questa informazione incompleta.

Arago domanda a Gramont se le questioni indirizzate dal governo francese si riferiscono soltanto all'incidente speciale dell'offerta della corona di Spagna al principe di Hohenzollern fatta da Prim. Soggiunge che, se le questioni fossero complesse, saremmo obbligati di considerarle come un pretesto per fare la guerra.

Gramont si astiene di rispondere.

L'incidente non ha seguito.

Madrid, 11.

I giornali ministeriali assicurano che il Governo spagnuolo abbia risposto alla nota francese non essere sua intenzione di creare alla Francia delle difficoltà, ma di cercare soltanto una soluzione monarchica. Nel caso che la Francia e la Prussia facessero la guerra, la Spagna non prenderebbe parte alla lotta, purchè la sua indipendenza e la sua autonomia siano rispettate.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 11 luglio 1870, ore 1 pom.

Il barometro è abbassato di 1 a 2 mm. Cielo sereno; calma generale.

Sull'ovest d'Europa il barometro è sceso di 5 a 8 mm.

Pare che dei temporali si abbiano a dirigere verso l'Italia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 11 luglio 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 756, 3	mm 754 0	mm 754 0
Termometro centigrado	28 0	35,0	25 0
Umidità relativa	60,0	30,0	40 0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento { direzione / forza	O debole	NO debole	NO debole

Temperatura massima . . . . + 35,5

Temperatura minima . . . . + 19,5

Minima nella notte del 12 luglio . . . + 20,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Donizetti: *Gemma di Vergy* — Ballo: *Nelly*.

POLITEAMA FIORENTINO, ore 7 — Rappresentazione dell'opera del maestro Ricci: *Gli Esposti* — Ballo: *La Devâdâcy*.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia Ciotti e Lavaggi rappresenta: *Pamela nubile*.

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia Coltellini e Vernier rappresenta: *Il conte di Montecristo*.

FEA ENRICO, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 12 *luglio* 1870)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god.	1 luglio 1870		»	»	54 50	53 50	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . . . . »	1 aprile 1870		33 50	33	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.	id.		»	»	»	»	»	»	82
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »	id.		»	»	75	74	»	»	»
Az. Regia coint. Tab. (carta) . . . »	1 luglio 1870	500	»	»	»	»	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regia coint. Tab. 1868 »	1 luglio 1870	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito Ferriere 5 0/0 . . . . »		840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 »		480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana »	1 genn. 1870	1000	1900	»	»	»	»	»	»
Dette Banca Naz. Regno d'Italia »	1 genn. 1870	1000	»	»	»	»	»	»	
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio . . . . »	id.	500	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito Italiano . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »	1 luglio 1870	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. Tabacco 5 0/0 . . . . »		1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »		300	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. »	1 luglio 1870	420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD »	id.	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette . . . . »		420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . »	id.	500	»	»	»	»	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro) . . »	id.	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette . . . . . . »	1 aprile 1870	500	»	»	»	»	»	»	»
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11 »	id.	505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie di una e due »		505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc. . . . . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0/0 . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »		500	»	»	»	»	»	»	»
Nuovo impr. della città di Firenze »	1 aprile 1870	250	»	»	»	»	»	»	»
Prestito a premi della città di Venezia		25	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .		500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . »	1 genn. 1870		»	»	»	»	»	»	54
3 0/0 idem . . . . »	1 aprile 1870		»	»	»	»	»	»	34
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »	id.		»	»	»	»	»	»	84

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	26 65	26 55
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		106 05	105 95
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 10	21 05
								Sconto Banca 5 0/0			

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 54 f. c.

Il vicesindaco: GIUSEPPE DINA.

REGIA PREFETTURA DI SONDRIO

PEL MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso.

Alle ore 12 meridiane del giorno 28 luglio corrente, nella segreteria di questa prefettura, dinanzi al signor cavaliere prefetto, si addiverrà col metodo di estinzione di candele al primo esperimento d'asta per l'appalto del servizio dei trasporti

A) dei detenuti coi loro effetti, corpi di reato, dal luogo di partenza in questa provincia sino alla prima stazione dei RR. carabinieri delle provincie limitrofe e sino al confine cogli stati esteri;

B) dei corpi di reato nell'interno dell'abitato quando gli oggetti che formano corpo di convinzione non ponno trasportarsi dai RR. carabinieri od insieme coi detenuti e perciò richiedano un apposito mezzo di trasporto;

C) di detti corpi di reato egualmente nell'interno dell'abitato che possano portarsi con carretto a mano o a braccia o a dorso d'uomo;

D) dei detti corpi di reato che parimenti si possano portare con carretto a mano od a braccia e a dorso d'uomo dal luogo di partenza e dall'una all'altra stazione dei RR. carabinieri.

L'impresa avrà la durata di anni cinque principiando col 1° gennaio 1871 e terminando col 31 dicembre 1875, sotto l'osservanza dei capitoli generali 7 settembre 1869, visibili in questa segreteria in ogni giorno ed ora d'ufficio.

L'asta sarà aperta sui prezzi fissati dai detti capitoli generali, e cioè:

Pei trasporti di cui alla lettera *A*) per ogni chilometro di strada da farsi per l'andata, escluse le frazioni di chilometro, ed escluso pure ogni assegnamento di ritorno:

Per ogni carro da un cavallo . . . . L. 0 30

Per ogni carro o vettura cellulare { da due cavalli o buoi . . . » 0 50; da tre cavalli o buoi . . . » 0 65; da quattro cavalli o buoi . » 0 85

Per ogni cavallo o bestia da soma o per rinforzo ai veicoli . . » 0 25

L'appalto pei trasporti di cui alla lettera *B*) verrà aperto sul prezzo di L. 2, per quelli di cui alla lettera *C*) sul prezzo di L. 1, e per quelli di cui alla lettera *D*) sul prezzo di L. 3, ferme sempre le condizioni tutte contenute nel citato art. 22 del capitolato generale.

Le offerte in ribasso dovranno essere fatte complessivamente in ragione di un tanto per cento sui prezzi stessi, e non potranno essere minori di cent. 25 per ogni 100 lire.

Non si accetteranno offerte sotto altra forma.

Gli aspiranti all'asta dovranno prima dell'apertura della medesima eseguire un deposito di L. 1000 a garanzia delle offerte.

Tale deposito verrà restituito a quelli fra i concorrenti che non sieno rimasti aggiudicatari.

Il deliberatario dovrà alla stipulazione del contratto somministrare una cauzione equivalente al sesto del montare presunto della sua impresa mediante vincolo o deposito di titoli sul debito pubblico dello Stato, oppure col versamento di corrispondente somma nella cassa dei depositi e prestiti. Sarà però in sostituzione accettata una cauzione personale di persona nota e responsabile con approbatore (fideiussore sussidiario).

Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione resta fissato a giorni 15 e scade quindi alle ore 12 meridiane del giorno 12 agosto successivo.

Il contratto a stipularsi non sarà obbligatorio per l'Amministrazione finchè non sia munito della superiore approvazione.

Le spese degli incanti, stipulazione dell'atto, tasse di registro, carta da bollo e copie, comprese quelle degli allegati dell'atto stesso, sono a carico dell'appaltatore.

Nell'asta saranno osservate le norme stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 25 gennaio 1870, n. 5452.

Sondrio, 3 luglio 1870.

2179 — *Il Segretario capo*: GUICCIARDI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SEGRETARIATO GENERALE

Avviso d'asta.

Alle ore 12 meridiane di giovedì 21 luglio corrente, in una delle sale del Ministero suddetto, dinanzi il segretario generale, si addiverrà, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto pello

Appalto della provvista di miriagrammi 35,000 di legna da ardere per servizio di detto Dicastero, rilevante in totale a L. 10,500.

Cioè: Legna *pelagnolo di quercia* della lunghezza non maggiore di 30 centimetri . . . . miriagramma 15,000

Legna *squarto di quercia* della lunghezza non maggiore di 50 centimetri . . . . » 18,000

Fascinotte . . . . » 2,000

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare le loro offerte in iscritto, su carta bollata (da lire una) debitamente sottoscritte e suggellate, al predetto segretariato generale negl'indicati giorno ed ora, in cui la provvista surriferita sarà deliberata a favore del miglior oblatore, e ciò a pluralità di offerte, sempre quando sia stato superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'appalto resta vincolato all'osservanza del capitolato in data 7 luglio 1870, visibile in questo Dicastero nella sala degl'incanti.

Le spedizioni di tale provvista saranno dirette nel cortile del Ministero anzi citato.

La provvista dovrà farsi a misura delle richieste nella quantità di 3 a 4000 miriagrammi caduna.

Terminata la provvista e riportatone il certificato di collaudo, ne seguirà il pagamento a senso dell'articolo 8 del detto capitolato.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima depositare lire 2500 in danaro o lire 220 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato, che verranno restituite all'appaltatore tosto che le consegne raggiungeranno il quarto della totale provvista.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dall'incanto quelli fra gli accorrenti che non lasciassero piena sicurezza di buon andamento dell'impresa.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo di deliberamento, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora fissato a giorni otto successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Firenze, 11 luglio 1870.

Per detto Ministero

2189 — A. VERARDI, caposezione.

GLI EDITORI GIUDICI E STRADA DI TORINO

hanno acquistato dalla casa HARTMANN di Parigi la proprietà assoluta per l'Italia delle seguenti applauditissime opere:

PALADILHE E. *Mandolinata.* Souvenir de Rome. Mélodie pour chant — Paroles italiennes — Edition originale.
id. La même — Paroles françaises — Edition originale.
id. La même — Paroles ital. et franç. — Edition de salon.
id. La même — Transcrite pour piano seul.
id. La même — Transcrite pour piano à quatre mains.
LEYBACH — Fantaisie brillante sur la Mandolinata de Paladilhe pour piano seul.
KETTERER — Fantaisie quasi Capriccio sur la Mandolinata de Paladilhe pour piano seul.
RUMMEL — Mélodie — Transcription de la Mandolinata de Paladilhe pour piano seul.
id. La même — Transcription facilitée.
SAIN SAEN — Paraphrase de la Mandolinata de Paladilhe.
HERMANN AD. — Fantaisie transcription de la Mandolinata de Paladilhe pour piano et violon.
MÉTRA O. — Valse sur la Mandolinata de Paladilhe pour piano seul.
HITZ FRANZ — *Rêveuse* — Grande valse pour piano seul.

Gli stessi Editori hanno pure acquistato dalla casa *Brandus et Dufour* di Parigi la proprietà assoluta per l'Italia dell'applaudito valz *I love you* di Giulio *Klein*. 2191

Avviso

2193

Nell'ufficio d'Intendenza militare della divisione di Napoli, sito Largo della Croce alla Solitaria, n. 4, il giorno 22 luglio corrente, alle ore 11, antim., si procederà all'incanto pubblico per la provvista di n. 30,000 filagne e n. 30,000 passoni di legno castagno occorrenti alla costruzione di paracinte nel deposito di allevamento puledri in Persano, provincia di Salerno.

Il prezzo fissato è di centesimi 80 per ogni pezzo sia di filagna che di passone, ed il deliberamento sarà a favore di colui che su tal prezzo offrirà maggior ribasso di un tanto per cento, superiore però al ribasso minimo stabilito dal Ministero della guerra con apposita scheda suggellata.

S'invita chiunque voglia concorrere a volersi con anticipazione recare in detto ufficio per avere cognizione del capitolato.

INTENDENZA DI FINANZA IN BARI

Vendita de' beni demaniali autorizzata dalle leggi 21 agosto 1862, n. 793 e 24 novembre 1864, n. 2006, eseguita dalla Società per la vendita di beni del Regno d'Italia agente per conto del Governo.

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimeridiane del giorno 8 agosto prossimo, nell'ufficio della Intendenza suddetta, con intervento ed assistenza del signor intendente o di un suo delegato si procederà ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo migliore offerente dei beni provenienti dalla Cassa Ecclesiastica, e passati al Demanio, distinti nell'Elenco n. 132. Quale Elenco assieme ai relativi documenti trovasi depositato nell'ufficio suddetto.

I beni che si pongono in vendita sono situati in Gravina, distinti dai numeri 1, 2, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 23, e consistono:

Lotto 1. Prima parte della masseria denominata Blei Terreno erboso e seminatorio. È dotato di una sorgente d'acqua, di una casa colonica composta di sei stanze terrene parte coperte a volta e parte da cannizzato con tegole, e di altre due coperte l'una da volta e l'altra da cannizzato con tegole, confinante a settentrione beni di Lettieri; a levante corrente d'acqua detta Pontecchia; a mezzogiorno idem ed altre parti della stessa masseria lotti 3 e 4; a ponente tratturo detto Rizzi e beni della Mensa Vescovile. In catasto ai numeri di mappa 53, 54, 55, 73, 80, 82, 84 parte, sezione D, e 652 sezione F, articolo 862, di Gravina monastero di Santa Teresa, superficie misurata ettari 136, 45, 23, pari a tomoli 248 5 1/2.

Lotto 2. Seconda parte della masseria denominata Blei. Terreno erboso seminatoriale, confinante a settentrione tratturo detto dei Rizzi che lo divide dai lotti 1 e 3; a levante idem; a mezzogiorno lotto 23; a ponente Cassa Ecclesiastica. In catasto ai numeri 53, 54, 55, 73, 80, 82, 84 parte, sezione D, articolo 862, estensione ettari 25 63, pari a tomoli 46 5 3/4.

Lotto 8. Ottava parte della masseria denominata Blei. Terreno erboso seminatoriale, confinante a settentrione corrente d'acqua detta Pontecchia che lo divide dall'estremo dell'appezzamento lotto 1; a levante altra parte della stessa masseria lotto 9; a mezzogiorno nuovo tratturo vicinale che lo divide dal lotto 3; a ponente altra parte della stessa masseria lotto 7. In catasto coi numeri 53, 54, 55, 73, 80, 82, 84 parte, sezione D, articolo 862, estensione ettari 18 44 97, pari a tomoli 35 5.

Lotto 9. Nona parte della masseria denominata Blei. Terreno erboso seminativo, confinante a settentrione corrente d'acqua detta Pontecchia che lo divide dallo estremo est del lotto 1; a levante idem che lo divide dal lotto 10; a mezzogiorno nuovo tratturo vicinale che lo divide dai lotti 31 e 32; a ponente altra parte della istessa masseria lotto 8. In catasto coi numeri 53, 54, 55, 73, 80, 82, 84 parte, sezione D, articolo 862, estensione ettari 19 08 41, pari a tomoli 34 6 1/4.

Lotto 11. Undicesima parte della masseria denominata Blei. Terreno erboso seminativo, confinante a settentrione coi beni del Seminario di Gravina; a levante beni del soppresso monastero di Sant'Agostino; a mezzogiorno altra parte della stessa masseria lotto 12; a ponente via che mena a Lamacolma che lo divide dal lotto 10. In catasto coi numeri 53, 54, 55, 73, 80, 82, 84 parte, sezione D, articolo 862, estensione ettari 17 79 82, pari a tomoli 32 3 1/2.

Lotto 13. Tredicesima parte della masseria denominata Blei. Terreno erboso seminativo, confinante a settentrione altra parte della stessa masseria lotto 12; a levante beni di Marchetti e soppresso monastero di Sant'Agostino; a mezzogiorno tratturo comunale che lo divide dal lotto 15; a ponente via che mena a Lamacolma che lo divide dal lotto 14 e dai beni del Capitolo. In catasto coi numeri 53, 54, 55, 73, 80, 82, 84, sezione D, articolo 862 parte, estensione ettari 19 40 99, pari a tomoli 35 3.

Lotto 16. Sedicesima parte della masseria Blei. Terreno erboso seminatoriale, confinante a settentrione altra parte della stessa masseria lotto 15; a levante tratturo comunale; a mezzogiorno altra parte della stessa masseria lotto 17; a ponente via che mena a Lamacolma che lo divide dai beni del capitolo. In catasto coi numeri 53, 54, 55, 73, 80, 82, 84 parte, sezione D, articolo 862, estensione ettari 21 31 32, pari a tomoli 38 6 3/4.

Lotto 18. Diciottesima parte della masseria Blei. Terreno erboso seminativo, confinante a settentrione beni del Capitolo Cattedrale; a levante via che mena a Lamacolma che lo separa da altra parte della suddetta masseria lotti 19 20 22; a mezzogiorno tratturo dei Rizzi che lo divide dal lotto 21; a ponente idem dai lotti 21 e 24. In catasto coi numeri 53, 54, 55, 73, 80, 82, 84 parte, sezione D, art. 862, estensione ettari 13 88 68, pari a tomoli 25 2 1/2

Lotto 23. Prima parte della masseria denominata Trinità, Colaciello Salvavetere, confinante a settentrione appezzamento lotto 2; a levante tratturo detto dei Rizzi che lo divide dallo appezzamento lotto 25; a mezzogiorno altra parte della stessa masseria lotto 24; a ponente masseria Recupa del soppresso monastero di Santa Sofia. In catasto coi numeri 53, 54, 55, 73, 80, 82, 84 parte, sezione D, articolo 862, estensione ettari 35 18 48, pari a tomoli 64 1.

L'asta sarà aperta sui seguenti prezzi d'estimo, e nel caso venisse presentata qualche maggiore offerta prima dell'apertura degl'incanti, l'asta sarà aperta sull'offerta istessa.

Lotto		Prezzo
1° lotto	lire	90,426 50
2° »	»	15,824 50
8° »	»	11,302 67
9° »	»	11,865 67
11° »	»	10,591 83
13° lotto	lire	11,865 67
16° »	»	12,999 33
18° »	»	10,916 33
23° »	»	18,154 17

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore di L. 200 pel lotto 1° e di L. 100 pei rimanenti.

Per essere ammessi a prender parte all'asta, gli aspiranti dovranno, prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti, documentare di aver depositato presso la cassa dell'ufficio del registro di Gravina, in danaro o in titolo di credito, il decimo del prezzo su cui si apre l'incanto.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale, di cui sarà lecito a ciascuno di prendere visione nell'ufficio dell'Intendenza suddetta, alle quali l'aggiudicatario si dovrà strettamente attenere. — Gl'incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara, e l'aggiudicazione sarà definitiva.

Entro 15 giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà pagare la prima rata del prezzo dello stabile.

Sarà in facoltà dell'aggiudicatario di richedere la stipulazione del contratto, le cui spese saranno a carico dello stesso, compresa quella di una copia autentica da rilasciarsi all'Amministrazione demaniale.

Gli atti d'incanto ed il contratto di vendita sono esenti da qualunque tassa proporzionale e saranno sottoposti al solo diritto fisso di una lira per l'aggiudicazione in quanto alla registrazione, ma saranno però soggetti alla tassa di cui all'art. 46 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, n. 4520.

Il pagamento di questo dritto e delle spese di aggiudicazione e della suddetta tassa sono a carico del compratore.

Infine si richiama la particolare attenzione degli acquirenti sulle facilitazioni di pagamento accordate con l'articolo 15 del capitolato generale.

Bari, li 18 giugno 1870.

2085 — *L'Intendente*: MUFFONE.

Estratto.

Per pubblico contratto del dì 1° luglio 1870, rogato dal notaro Alessandro Morelli, residente in Firenze, e da registrarsi nel termine di legge, il signor Giovanni del fu Gaetano Bonini ha venduto alla comunità di Firenze, a causa di espropriazione per pubblica utilità, una casa posta in Firenze sul Ponte alle Grazie al numero comunale 8, avente un tabernacolo con immagine nella facciata, rappresentata al catasto del comune di Firenze in sezione C dalle particelle 1938 e 1939, articolo di stima 1054, con rendita imponibile di lire tosc. 92 44, pari a lire italiane 77 65, fronteggiante con un lato il Ponte alle Grazie, e per ogni altro lato isolata in aggetto alla pigna del detto ponte, e composta del piano terreno e di un piano superiore, per il prezzo di lire cinquemila trecento settantasei, da pagarsi insieme ai relativi frutti al signor Bonini suddetto decorsi che siano giorni trenta dall'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti di che all'articolo 54 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e salva la prova della libertà dell'immobile espropriato.

2188 — ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Estratto.

Per pubblico contratto del dì 28 giugno 1870, rogato dal notaro Alessandro Morelli, residente in Firenze, e da registrarsi nel termine di legge, il signor marchese Guido del fu Giuseppe Mannelli Riccardi ha venduto alla comunità di Firenze, a causa di espropriazione per pubblica utilità, una zona di terreno di svariata larghezza che muove a zero dal piano di levante della casa colonica posta nel popolo di San Gervasio, della superficie di metri quadri 1627 98, fronteggiante per tutta la sua lunghezza la via delle Cento Stelle, confinata: 1° via delle Cento Stelle; 2° vecchio torrente Affrico; 3° terreno residuale del detto signor marchese Mannelli Riccardi, salvo se altri, ecc., e rappresentata al catasto del comune di Firenze (già Fiesole) in sezione N da porzione delle particelle 943 e 945, articoli di stima 245 e 250, per il prezzo di lire ottomila settecento sessantanove e centesimi settantadue, da pagarsi insieme ai relativi frutti al prefato signor marchese Mannelli Riccardi decorsi che siano giorni trenta dall'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti di che all'art. 54 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e salva la prova della libertà dell'immobile espropriato.

2187 — ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Estratto.

Per pubblico contratto del dì 4 luglio 1870, rogato dal notaro Alessandro Morelli, residente in Firenze, e da registrarsi nel termine di legge, il signor conte Ferdinando del fu conte Bernardo Monzoni, possidente domiciliato a Carrara, ha venduto al comune di Firenze, a causa di espropriazione per pubblica utilità i seguenti beni:

Un caseggiato posto sulla via di Ricorboli alla distanza di un chilometro circa dalla porta San Niccolò, composto delle case di numeri 75 e 77, e casa colonica del podere Bizarno, confinato dalla strada che conduce a Bagno a Ripoli e da tutte le altre parti da possessi del signor espropriato Monzoni.

Un fabbricato denominato le Palazzine, situato a poca distanza del summentovato, e composto delle case di num. 554, 555, 556, confinato da ogni parte dai possessi Monzoni.

Una parte del podere denominato Bisarno, confinata: 1° con la via Aretina, 2° Prosperi Ulivo, 3° rimanenze Monzoni, 4° via di Ricorboli, 5° Ettore Papini e Comp., 6° Soldi, salvo se altri, ecc.

Un appezzamento di terreno facente parte dell'orto del Franco, confinato: 1° via di Ricorboli, 2° piazzetta di proprietà comunale fronteggiante il fosso di Gamberaia, 3° rimanenze Monzoni.

Un vasto appezzamento del podere denominato la Cascina, confinato: 1° dalla piazzetta summentovata, 2° dal fosso di Gamberaia, 3° dalla stradella di Gattaia, 4° dal piccolo resede lasciato di fronte al molino, 5° dal fosso suddetto, e per gli altri lati dalle rimanenze Monzoni e il fabbricato le Palazzine.

Una piccola porzione del podere denominato Casa dei Diavoli, confinata: 1° dalla parte espropriata del podere la Cascina, 2° dal muro a retta a sostegno del viale conducente alla villa, e dalle rimanenze del podere.

Altro appezzamento facente parte del così detto Podere Secondo, il quale appezzamento è confinato: 1° da Levi, 2° da stradella di Gattaia e per ogni resto da Monzoni.

Infine una piccola porzione delle terre di San Miniato, confinata: 1° dalla stradella suddetta, 2° Lumachi, 3° Levi, 4° rimanenze Monzoni, salvo se altri, ecc.

I detti immobili sono rappresentati al catasto della comunità di Firenze (già Bagno a Ripoli) in sezione A dalle particelle 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 237, 945, 240, 236, 1739 e 1740 tutte per intero, e 109, 110, 154, 914, 946, 143 [illegible], 119, 119 [illegible], 234, 235, 241, 220, 1756 e 1205 tutte in parte.

Il prezzo per il quale gli immobili suddetti sono stati venduti dal signor conte Ferdinando Monzoni al comune di Firenze è di lire 178,145, da pagarsi insieme ai relativi frutti allo stesso signor Monzoni decorsi giorni trenta dall'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per gli effetti dell'articolo 54 della legge 25 giugno 1865, num. 2359, e salva la prova della libertà degli immobili venduti.

2194 — ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Avviso. 2176

Sulle istanze del nobil signor conte Felice Bernardini, possidente domiciliato in Lucca, come direttore della Cassa di Risparmio di detta città, rappresentato dal signor dott. Angelo Decanini, ed a pregiudizio del signor Giuseppe del fu Giovanni Nardi, domiciliato in Lucca, nel giorno ventisette agosto 1870, alle ore 10 di mattina, nella sala d'udienza del tribunale civile e correzionale di Lucca, in esecuzione della sentenza di detto tribunale del 3 marzo 1870, debitamente registrata, ed al seguito dell'ordinanza presidenziale del primo giugno di detto anno, sarà proceduto all'incanto dei seguenti stabili da rilasciarsi al maggiore offerente ed alle condizioni di che nel bando di questo stesso giorno.

Lotto primo.

Un casamento ad uso di Bagni in Lucca, luogo detto al Balamonte, ai civici numeri 1124, 1825, 1126 e 1129, ed un pezzo di terra ortiva annesso, stimato lire 21,913 40.

Lotto secondo.

Altro casamento, posto come sopra, ai civici numeri 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, stimato lire 4922 20.

Lotto terzo.

Il terzo e quarto piano di un casamento posto come sopra, luogo detto in via dei Bargelli, al civico n. 1099, stimato lire 2182 60.

Quali stabili trovansi latamente descritti nella perizia del perito signor Eugenio del Prete, e sono gravati del tributo erariale del 1869 di lire 310 75 per gli stabili, e di lire 7 61 in quanto al terreno ad uso di orto facente parte del primo lotto.

Dalla cancelleria del tribunale di Lucca.

Li 8 luglio 1870.

F. MASSEANGELI, canc.

Registrato in cancelleria li 8 luglio 1870 con marca di lire 1 10.

F. Masseangeli, canc.

Estratto di provvedimento.

La Camera di Consiglio del tribunale civile di Como, dietro ricorso del sottoscritto, quale procuratore officioso di Rosa Bianchi maritata Bordoli, in proprio ed in rappresentanza del di lei figlio Battista Bordoli, non che di Giuseppe Bordoli, con decreto 31 maggio 1870 ha ordinato che sieno assunte informazioni in ordine all'assenza di Giovanni Bordoli, già domiciliato e residente in Como, ed emigrato fin dal 1859, si crede in America, senza più dar notizie di sè, e che sieno esauriti gli altri incombenti di cui all'art. 23 del vigente Codice civile.

Como, 7 giugno 1870.

1810 — AVV. SCACCHI CARLO.

Svincolo di malleveria.

In esecuzione dell'articolo 69 della legge 17 aprile 1859 sull'esercizio della professione di procuratore, e per lo svincolamento della cedola sottoposta ad ipoteca per la prestata malleveria, il sottoscritto, già procuratore capo dinanzi i tribunali e la Corte di appello di Genova, rende noto che dal 7 dicembre 1869 ha volontariamente cessato dall'esercizio di detta professione, come risulta da relativa declaratoria di detta Corte.

Genova, 27 giugno 1870.

2065 — ANTONIO CAPELLINI fu Vincenzo.

Avviso.

Si rende noto a chiunque vi possa avere interesse che sulle istanze di Giovanni e Samuele Giusti, negozianti residenti in Saltocchio, comune di Lucca, coerentemente a quanto notificarono con l'avviso del dì 8 marzo decorso, inserito in questo giornale ufficiale del 17 detto, n. 76, fu nominato il perito signor Stefano Favilla per la stima degli immobili investiti a pregiudizio di Racchele vedova Pieri ne'nomi, residente a Santo Stefano di Moriano. Qual perito essendo stato impedito non ha potuto eseguire detta stima, per cui i ridetti Giusti hanno sotto questo giorno avanzato nuova istanza avanti detto tribunale per l'effetto di che nel suindicato avviso a cui si riferiscono.

Lucca, 7 luglio 1870.

Il procuratore

2174 — Dott. G. GUIDI.

Avviso.

Si deduce a pubblica notizia che con decreto 31 scorso maggio di questo illustrissimo signor pretore, il signor Pioncher Luigi fu Luigi di qui fu nominato in curatore all'eredità giacente del fu avv. cav. Gian Enrico Galli q. Filippo e, credesi vivente, signora Palmida Manini, resosi defunto in Chiavenna, senza alcun atto di ultima volontà, nel giorno 30 maggio 1870. 2162

Errata-corrige.

Nella Gazzetta n. 185, all'avviso di n. 2147, invece della firma *Il Direttore Generale* CARLO BUNORI, leggasi: *Il Direttore Generale* CARLO BURRONI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI LECCE

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno di domenica 24 luglio 1870, nell'ufficio del Registro di Grottaglie, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali.

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà esser fatto sia in numerario o biglietti di banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del debito pubblico al corso di borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valor nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11 dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sotto indicata nella colonna 10 in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa e d'inserzione nei giornali del presente avviso staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antim. alle 4 pom., nell'ufficio del Registro di Grottaglie.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo d'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza. Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi di violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	Descrizione dei beni — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1312	Grottaglie	Clero di Grottaglie.	Masseria Scasserba, in catasto articolo 140, sezione D e G, n. 158, 1 e 2, rendita lire 2,135 51.	248 78 60	312	105787 12	10578 71	5250	500	9814 82

2177 — Lecce, 4 luglio 1870. — *L'Intendente di finanza*: BLANCO.

FIRENZE — TIPOGRAFIA EREDI BOTTA